



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/07/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. ROSARIO LAPUNZINA (CANDIDATO AL
CONSIGLIO COMUNALE DI CEFALU') NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CEFALU' (PA)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2007, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2007;

VISTA la segnalazione a firma del Sig. Rosario Lapunzina, candidato al Consiglio comunale di Cefalù, pervenuta in data 26 aprile 2007 (prot. n. 27209/07), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Cefalù (PA) del divieto di comunicazione istituzionale, per aver distribuito circa seimila copie di "*Cefalù Informa*", periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cefalù, anno VIII, numero I – marzo – aprile 2007, contenente giudizi positivi circa l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione comunale e di taluni suoi componenti, protagonisti in prima persona della campagna elettorale, quali candidati Sindaco e consiglieri comunali, il tutto in maniera non conforme ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e si chiede



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per impedire la distribuzione del periodico durante lo svolgimento della campagna per le elezioni del rinnovo del Consiglio comunale di Cefalù;

VISTA la nota del 10 maggio 2007 (prot. n. 30094/07), con la quale il Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza ha trasmesso copia del periodico in questione, nonché il processo verbale delle operazioni compiute dal Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Cefalù;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Cefalù in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 22 maggio 2007, prot. n. 33236/07), pervenute in data 30 maggio seguente (prot. n. 35477/07), nelle quali l'Ente rileva, in particolare, che:

- 1) la comunicazione di avvio del procedimento è pervenuta al Comune ad elezioni già espletate, mentre il contenuto oggetto di contestazione si riferisce al bilancio dei dieci anni di governo della città da parte della precedente amministrazione;
- 2) il contenuto del periodico si limita ad evidenziare quanto realizzato nei dieci anni della precedente consiliatura, senza mai citare gli assessori e i consiglieri comunali che si sono succeduti, al fine di non agevolare alcuno e rendere un servizio alla cittadinanza;
- 3) l'articolo 9, della legge n. 28/00 si riferisce alle "comunicazioni istituzionali", vale a dire a quelle forme di comunicazione promanante direttamente dalle pubbliche amministrazioni, non potendo tale divieto intendersi esteso anche ai mezzi di informazione giuridicamente distinti dall'Ente pubblico e/o ad interviste rilasciate da soggetti politici facenti parte dell'Ente medesimo;
- 4) nel caso di specie, appare palese che nessuna violazione della "par condicio" può essere rilevata, in quanto il contenuto del periodico in questione contiene il bilancio dei dieci anni di governo del Sindaco uscente, non più candidabile, né candidato alle ultime elezioni amministrative, e, pertanto, completamente estraneo alla campagna elettorale che ha interessato il Comune di Cefalù;
- 5) la ratio legis del divieto recato dall'articolo 9 è quella di evitare ai candidati alle elezioni politiche ed amministrative di utilizzare l'eventuale carica istituzionale ricoperta per fini elettorali;
- 6) nella fattispecie in questione è assente il presupposto su cui si fonda il divieto, vale a dire la candidatura a qualunque carica elettiva del Sindaco uscente alle elezioni amministrative del 13 e 14 maggio 2007;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono consentite nel periodo elettorale solo se effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e neutrale, limitata alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'amministrazione e alle decisioni dei suoi organi, purchè essa sia realmente indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che dalla visione del periodico in questione risulta che la comunicazione del Comune di Cefalù, relativa all'illustrazione delle attività e delle opere realizzate dall'Amministrazione, è articolata in una lunga intervista al Sindaco uscente e descrive le strategie dell'amministrazione in materia di ambiente, sanità, turismo, cultura e sviluppo con progetti di diversa natura, che impegneranno la futura amministrazione nei prossimi mesi;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza della violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la pubblicazione del periodico in oggetto è priva dei requisiti di impersonalità e indispensabilità richiesti per la comunicazione istituzionale consentita nel periodo elettorale;

CONSIDERATA, peraltro, l'impossibilità di ordinare pubblicazioni a carattere compensativo, in quanto il giornale è stato acquisito a ridosso della chiusura della campagna elettorale;

RITENUTO, pertanto, che – allo stato – la misura idonea ad eliminare gli effetti del comportamento dell'Ente nel corso della campagna elettorale sia quella consistente nella pubblicazione, da parte dell'Ente medesimo, di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari relatori, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Cefalù (PA) di pubblicare nel primo numero utile del periodico “Cefalù Informa” – periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cefalù, da distribuire a tutti i nuclei familiari, un messaggio recante il seguente contenuto: “ Il Comune di Cefalù ha pubblicato e distribuito a tutti i cittadini, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni del Consiglio comunale di Cefalù, l'edizione n. I, anno VIII, mese marzo – aprile 2007 – del giornale dal titolo “Cefalù Informa” – periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cefalù, priva dei requisiti di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impersonalità e indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale”.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All’attenzione dell’Avv. Antonietta Polcaro, Funzionario del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi e responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 11 luglio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino